COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali (2742) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4

LODA FRANCESCO 3

PAG.

Proposte di legge (Rinvio):

GITTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945);

GORLA ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici (2959) . . . 4

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 4

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno (2847) 4

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 4, 6, 7

AMATO GIULIANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 7

TASSI CARLO 5, 6

VERNOLA NICOLA 5

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 8

La seduta comincia alle 10.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bozzi, Ianniello, Ingrao, Lega e Zangheri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Serrentino, Silvestri, Petruccioli, Stegagnini e Francese.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali (2742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali ».

Comunico che la IV Commissione giustizia ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la IV Commissione rileva che anche l'istituendo nucleo della Guardia di finanza nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria non può essere sottratto alle dipendenze del pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria ordinaria.

Preciso che la VI Commissione finanze e tesoro non ha espresso il parere sul disegno di legge.

Se ho ben compreso, la preoccupazione dei colleghi della IV Commissione giustizia deriva dalla ritenuta necessità di precisare che la dislocazione del nucleo in questione non incide sul rapporto di dipendenza che rimane istituito e regolarmente corrente con il pubblico ministero.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, invito la Commissione a valutare con la dovuta attenzione l'osservazione formulata dalla IV Commissione giustizia. Mi rendo conto che a questo punto è forse opportuno aggiornare, sia pure brevemente, i nostri lavori. È vero infatti che la IV Commissione giustizia non ha inteso porre una condizione, il che sarebbe stato più incisivo, addirittura risolutivo: di questo avremmo potuto dolerci, perché una condizione avrebbe significato un blocco dei nostri lavori o il riesame del testo alla luce delle considerazioni svolte da quella Commissione, che avrebbe potuto risultare più radicale di quello che ci inducono a compiere le riflessioni di quest'ultima.

Il problema sollevato è molto delicato. Il testo su cui noi dobbiamo deliberare riguarda l'istituzione di un nucleo di polizia giudiziaria nella Guardia di finanza alle dirette dipendenze della procura generale della Corte dei conti e rende, almeno ad una prima lettura, problematico il principio di far salva la dipendenza della polizia giudiziaria in capo all'autorità giudiziaria ordinaria, il che rappresenta il profilo di censura o la preoccupazione espressa dalla IV Commissione giustizia.

Credo che l'argomento debba essere approfondito. Occorre valutare, infatti, se questa Commissione intende che la dipendenza funzionale del nucleo da istituire dalla procura generale della Corte dei conti sia in ogni caso salvaguardata, nel sen-

so che il nucleo stesso va comunque considerato funzionalmente dipendente dall'autorità giudiziaria ordinaria. Tale valutazione non è certamente presente nel testo al nostro esame, che, semmai, è interpretabile secondo altri schemi, che sono stati sottaciuti nel dibattito, ma che sono stati intesi, dal relatore e dalla Commissione, nel senso che in realtà l'interpretazione della norma costituzionale secondo la quale l'autorità giudiziaria ordinaria dirige e ha la responsabilità funzionale della polizia giudiziaria sia stata resa dal punto di vista istituzionale e ordinamentale nel senso che si intende istituire un nuovo profilo funzionale di polizia giudiziaria nell'ambito della Guardia di finanza, ponendola alle dipendenze di un'autorità giudiziaria speciale quale la Corte dei conti, soddisfacendo in qualche modo le valenze istituzionali di quest'ultima nell'ambito giurisdizionale, dotandola di una sorta di braccio secolare di grande rilievo per la repressione dei reati contabili.

Questo il punto su cui occorre riflettere e che giustifica, anche in considerazione della mancata espressione del parere da parte della VI Commissione finanze e tesoro, che è utile ai fini di una compiuta valutazione del disegno di legge, un rinvio dell'esame.

PRESIDENTE. Ricordo la prassi secondo la quale la Commissione normalmente accoglie, salvo gravi motivi, richieste di rinvio avanzate da un gruppo parlamentare: non ritengo vi siano ragioni per discostarsene in questa circostanza, fermo restando che la Commissione procederà nella prossima seduta all'approvazione del disegno di legge.

Comunico intanto che, accogliendo l'invito da me rivoltogli nel corso della precedente seduta, l'onorevole Bozzi ha predisposto il seguente emendamento:

All'articolo 4, dopo il comma n. 1, è aggiunto il seguente n. 1-bis:

« Gli organici previsti dal comma precedente possono essere variati con decreto del Ministro delle finanze, fermo restando l'organico complessivo del Corpo della Guardia di finanza ».

Stante le motivazioni esposte, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Gitti ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945); Gorla ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici (2959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Gitti, Spagnoli, Aniasi, Pazzaglia, Dutto, Reggiani e Bozzi: « Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici »; Gorla, Pollice, Calamida, Capanna, Ronchi, Russo Franco e Tamino: « Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici ».

Non essendo stato ancora espresso il prescritto parere da parte della V Commissione bilancio, la discussione delle proposte di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno (2847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un assegno vitalizio a favore

di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno ».

Nella mia qualità di relatore, onorevoli colleghi, illustrerò brevemente il disegno di legge al nostro esame.

Le recenti vicende del nostro illustre concittadino Riccardo Bacchelli, grande e celebrato letterato, hanno riproposto all'attenzione pubblica il problema di chi, dopo avere, con i meriti acquisiti nello svolgimento della propria attività, illustrato particolarmente la Patria, si trova in situazioni economiche tali da non poter provvedere in modo dignitoso alle necessità della vita. Casi del genere rendono evidente l'opportunità di un intervento dello Stato, ed a tal fine si è ritenuto di attribuire al Presidente del Consiglio la facoltà di assegnare, con proprio decreto, un assegno straordinario vitalizio a favore di quei cittadini che – come recita l'articolo 1 del disegno di legge – abbiano acquisito meriti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, dello sport e nel disimpegno di pubbliche cariche o di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari.

I successivi commi dell'articolo 1 stabiliscono quanto segue: l'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 100 milioni annui; la concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici; l'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile al reddito di coloro che ne usufruiscono né ai fini fiscali, previdenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assume rilevanza; per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il fondo è fissato nella misura di 500 milioni, e a decorrere dall'anno 1986 la sua entità può essere ridefinita in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la norma di copertura.

Atteso che sulla base della legislazione vigente nessuna autorità pubblica può intervenire per sovvenire alle situazioni di cui questo disegno di legge si fa carico, raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Signor presidente, mentre non posso che concordare con la *ratio* del provvedimento, nutro qualche perplessità circa l'elenco delle persone o delle categorie di persone che possono avere diritto all'assegno vitalizio in questione. Come *forma mentis* sono infatti contrario alla fissazione di elenchi, o tassativi o esemplificativi, comunque inutili e a volte dannosi, nelle norme di legge. Nel caso specifico, sarebbe stato sufficiente, a mio avviso, specificare che l'attribuzione di un assegno straordinario vitalizio è prevista a favore di cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti delle loro opere. Più opportuno sarebbe lasciare alla competenza dell'organo deliberante l'individuazione del campo ove tali meriti sono stati acquisiti, per evitare di non ricomprendere tutte le ipotesi, come appunto accade in questa elencazione all'articolo 1. In essa, ad esempio, sono esclusi i meriti combattentistici che, a mio parere, non sono inferiori a quelli acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e dello sport; ciò dimostra che tutte le elencazioni possono aprioristicamente contenere limitazioni rispetto al verificarsi di situazioni successive. Ritengo, inoltre, che il contributo previsto dal progetto di legge non dovrebbe essere esonerato dai prelievi di cui al quinto comma dell'articolo 1, proprio perché il nostro sistema costituzionale e fiscale non consente di considerare avulsi dal controllo e dalla certificazione i contributi di questo tipo. Non vedo, infine, perché non precisare che una volta venuto meno, per qualsiasi motivo, lo stato di bisogno che ha dato luogo alla concessione, questa debba essere revocata.

NICOLA VERNOLA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo l'assenso a questo disegno di legge che viene

incontro a diffuse attese e che eviterà situazioni di doloroso disagio che le recenti vicende dello scrittore Bacchelli hanno evidenziato. Credo che talune preoccupazioni espresse dall'onorevole Tassi possano essere superate dalla considerazione che la sussistenza della condizione per potere fruire dell'assegno vitalizio deve permanere per poter fruire dello stesso: presupposto per la concessione del beneficio è lo stato di bisogno, il venir meno di questo determinerà la revoca del contributo.

CARLO TASSI. Continuo ad essere convinto di quanto ho prima sostenuto.

PRESIDENTE. La questione posta dall'onorevole Tassi è stata risolta dall'intervento del deputato Vernola, nel senso che, se lo stato di necessità si intende come presupposto della concessione del beneficio, diventa anche requisito di carattere permanente ai fini della corresponsione.

Tuttavia, essendo necessario rendere esplicito il contenuto del provvedimento, mi riservo di presentare un emendamento su questo punto. Ritengo inoltre opportuno sostituire al secondo comma dell'articolo 1 le parole « pubbliche cariche » con le parole « pubblici uffici ».

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, porrò in votazione in linea di principio.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità.

2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, dello sport e nel disimpegno di pubbliche cariche o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità.

3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici.

5. L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

6. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al comma 1 è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Gli onorevoli Barbera, Loda e Strumendo hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » *aggiungere le parole*: « previa comunicazione al Parlamento ».

1. 1.

Gli onorevoli Virgili, Loda e Strumendo hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: « economia » *aggiungere le parole*: « del lavoro ».

1. 2.

Nella mia veste di relatore ho presentato i seguenti due emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « pubbliche cariche » *con le seguenti*: « pubblici uffici ».

1. 3.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. La concessione può altresì essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessità di cui al primo comma ».

1. 4.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbera ed altri 1. 1, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Virgili ed altri 1. 2, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione, in linea di principio, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Avverto che sospenderò ora la seduta, in attesa che la V Commissione bilancio esprima il parere di competenza sul disegno di legge.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione aveva approvato in linea di principio gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e che avevamo poi sospeso la seduta in attesa che la V Commissione bilancio esprimesse il prescritto parere di competenza; questo parere è pervenuto ed è favorevole con una condizione che mi riservo di recepire in un emendamento che presenterò all'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 1, già approvato in linea di principio.

(*È approvato*).

In qualità di relatore, e recependo la condizione posta nel parere favorevole

espresso dalla Commissione bilancio, presento il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede: *a*) quanto all'anno 1985, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultanti al 31 dicembre 1984, sul capitolo n. 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio estero. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio; *b*) quanto agli esercizi finanziari 1986-1987, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli esercizi medesimi iscritta, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, alla voce « Provvedimenti per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno » (2847):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . .	23
Voti contrari . . .	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Piero, Barbera, Bressani, Calvanese, Fontana, Francese, Galloni, Gitti, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Petruccioli, Serrentino, Silvestri, Soave, Stegagnini, Sterpa, Strumendo, Sullo, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi e Virgili.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO